

## AGEVOLAZIONI

### ***Pubblicato in Gazzetta il Decreto Aiuti. Le novità fiscali in sintesi***

di Lucia Recchioni



È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022** il [D.L. 50/2022 \(c.d. "Decreto Aiuti"\)](#). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

#### [Articolo 2](#)

Il contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, a **Incremento dei crediti d'imposta** favore delle imprese **non gasivore** per l'acquisto di gas, fissato **in favore delle imprese** per nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del **25** l'acquisto di energia elettrica e **diper cento** gas naturale

Allo stesso modo, il contributo per le **imprese gasivore** è portato al **25 per cento** e quello per l'acquisto di **energia** (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del **15%**.

#### [Articolo 3](#)

**Credito d'imposta per** **gl** **contributo straordinario**, sotto forma di credito di imposta, nella misura del **28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022** per l'acquisto del **gasolio** impiegato in veicoli di **categoria euro 5 o superiore**.

#### [Articolo 4](#)

**Estensione al primo trimestre** **10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas per usi** **2022 del contributo a favore** **energetici** diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

#### [Articolo 14](#)

**Superbonus: proroga per** **le** **fisiche** la detrazione del 110 per cento spetta anche per **le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data** **unifamiliari**

**del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.**

#### [Articolo 14](#)

**Detrazioni edilizie e cessione del credito**

A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal **D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia)**, è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un'**ulteriore cessione** esclusivamente a favore dei propri **correntisti**, senza facoltà di ulteriore cessione. La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: *"alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione"*.

#### [Articolo 18](#)

**Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina**

Viene prevista l'istituzione di un **fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto** a favore delle **piccole e medie imprese**, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti **requisiti**:

- hanno realizzato negli ultimi due anni **operazioni di vendita di beni o servizi**, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con **l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento** del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un **costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre** antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) **incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019** ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un **calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019**.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le **modalità attuative** di erogazione delle risorse.

#### [Articolo 21](#)

**Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0**

Per gli **investimenti in beni immateriali 4.0**, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con "prenotazione") la misura del credito d'imposta è **elevata al 50 per cento**.

#### [Articolo 22](#)

**Credito d'imposta formazione 4.0**

Le aliquote del **credito d'imposta "formazione 4.0"** del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente **aumentate al 70 per cento e al 50 per cento**, a condizione che le attività formative

siano erogate dai **soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico** da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano **certificati** secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

#### [Articolo 18](#)

**Credito d'imposta per potenziamento cinematografica**

Per gli anni **2022 e 2023**, il credito di imposta di cui all'articolo 18 L. 220/2016 ("**Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica**") è riconosciuto nella **misura massima del 40 per cento** dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

#### [Articolo 31](#)

**Indennità una tantum per lavoratori dipendenti**

**Ai lavoratori dipendenti**

i- di cui all'**articolo 1, comma 121, L. 234/2021**, ovvero la cui **retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro** (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima),

- che **non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32**

- e che **nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero contributivo** di cui al richiamato **comma 121** per almeno una mensilità,

è **riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022**, una somma a titolo di **indennità una tantum di importo pari a 200 euro**. Tale indennità è riconosciuta in via **automatica**, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

#### [Articolo 32](#)

**Indennità una tantum pensionati**

In favore dei **soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più per trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

- con **decorrenza entro il 30 giugno 2022**

- e **reddito personale assoggettabile ad Irpef**, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, **non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro**,

l'Inps corrisponde d'ufficio, con la mensilità di luglio 2022, **un'indennità una tantum pari a 200 euro**.

#### [Articolo 32](#)

**Indennità una tantum per altre categorie di soggetti**

L'**indennità di 200 euro** è riconosciuta anche:

- a **coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL)**,

- a **coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola** di competenza del 2021,

- ai **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**

i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (**indennità erogata a domanda**),

- ai lavoratori che nel **2021** siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (**indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport**),

- ai **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda),

- ai **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda),

- ai **lavoratori autonomi, privi di partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 **l'accredito di almeno un contributo mensile**, e i lavoratori devono essere **già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata**,

- agli **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.

Ai **nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza** l'indennità di 200 euro è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente **almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31**, precedentemente richiamato.

Viene istituito un **fondo per il riconoscimento di un'indennità a Fondo per il sostegno del potere favore di lavoratori autonomi e professionisti** che non abbiano d'acquisto dei lavoratori fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un **reddito complessivo non superiore all'importo stabilito dall'apposito decreto** che sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2022.

### [Articolo 33](#)

**Fondo per il sostegno del potere favore di lavoratori autonomi e professionisti**

**d'acquisto dei lavoratori autonomi**